

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/948 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

sull'uso dei valori delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, *World Harmonised Light Vehicles Test Procedure*), al momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 3525]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, vale a dire la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (*World Harmonised Light Vehicles Test Procedure*, «WLTP») introdotta dal regolamento C(2017) 3521 ⁽²⁾, sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (*New European Driving Cycle*, «NEDC»), ossia la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 ⁽³⁾ che però non corrisponde più alle condizioni di guida o alle tecnologie dei veicoli. La procedura WLTP garantirà condizioni di prova più rigorose e realistiche in merito ai valori pertinenti al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂, a vantaggio dei consumatori. Gli obblighi in materia di informazione dei consumatori dovrebbero includere la modalità con cui garantire l'ottenimento di queste informazioni migliorate al fine di consentirne la necessaria comparabilità.
- (2) La direttiva 1999/94/CE ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove in vendita o in leasing nell'Unione, affinché possano effettuare una scelta consapevole al momento dell'acquisto di un'automobile nuova. Per le autovetture nuove, la direttiva prevede che sia il consumo ufficiale di carburante sia le emissioni specifiche ufficiali di CO₂ delle autovetture nuove, definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva, siano messi a disposizione dei consumatori. I valori da utilizzare sono quelli omologati e valutati dall'autorità di omologazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 692/2008, in particolare del suo allegato XII, e inclusi nell'allegato VIII della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Tali valori devono essere allegati al certificato di omologazione CE del veicolo e devono essere inseriti nel certificato di conformità.

⁽¹⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento C(2017) 3521 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

